

AVVISO

PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN SUBCONCESSIONE DI AREE DA ADIBIRE AL SERVIZIO PROTEZIONE BAGAGLI E VENDITA DI BENI E SERVIZI ACCESSORI PRESSO L'AEROPORTO DI TORINO

1. Oggetto della procedura – caratteristiche dell'attività commerciale da svolgere nelle aree subconcesse

La SAGAT S.p.A. intende procedere alla subconcessione di due aree di superficie complessiva pari a circa 15 mq ubicate al piano partenze, nella zona landside dell'Aeroporto di Torino (vedasi planimetria allegata - all. 1) e di un'area magazzino di 5,4 mq circa ubicata al livello 10,93, nella zona landside dell'Aeroporto di Torino (vedasi planimetria allegata – all. 2).

Presso le due aree poste al livello partenze, la SAGAT intende offrire ai passeggeri servizi per la protezione e la sicurezza dei bagagli insieme ad una selezione di prodotti da viaggio e servizi per il comfort e la tranquillità del passeggero. L'area posta al livello 10,93 sarà invece adibita a magazzino in relazione alle precedenti attività.

2. Requisiti di partecipazione

2.1 È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere a), b) e c) del D. Lgs. 50/2016. I consorzi che non concorrono in proprio, dovranno indicare - pena l'esclusione - un'unica impresa incaricata dello svolgimento delle attività descritte nell'articolo precedente. Non è ammessa la partecipazione in ATI, né la partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016.

2.2 Saranno ammesse esclusivamente le offerte di imprese in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:

- a) iscrizione alla CCIAA;
- b) insussistenza dei motivi di esclusione dagli appalti pubblici previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- c) aver svolto, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso e per la durata di almeno 24 mesi consecutivi, attività analoghe a quelle da svolgersi nelle aree oggetto della presente procedura presso strutture aeroportuali con un traffico mediamente superiore nel quinquennio a 1 milione di passeggeri annui ovvero presso infrastrutture di trasporto di grandi dimensioni (quali grandi stazioni e terminal portuali);
- d) idonee referenze bancarie (almeno una).







In relazione ai requisiti sopra esposti non è consentito il ricorso all'avvalimento.

3. Sopralluogo

È obbligatoria l'effettuazione di un sopralluogo delle aree di cui al precedente articolo 1, previo appuntamento da richiedere a mezzo email all'indirizzo commerciale@sagat.trn.it e da effettuarsi entro e non oltre il 18 marzo 2022. Per ogni ulteriore informazione si prega di contattare la Direzione Commerciale, Marketing Extra Aviation, Comunicazione all'indirizzo: commerciale@sagat.trn.it.

4. Quesiti

Eventuali quesiti/ricieste di chiarimenti in ordine alla presente procedura dovranno essere formulati entro e non oltre le ore 12:00 del 22 marzo 2022 e trasmessi a mezzo e-mail all'indirizzo commerciale@sagat.trn.it, con indicazione dei recapiti telefonici e di un indirizzo e-mail al quale poter inviare le risposte.

Le risposte ai chiarimenti verranno inviate all'indirizzo e-mail indicato dal richiedente oppure, qualora i quesiti e/o le richieste di chiarimenti sottoposti fossero ritenuti di interesse generale, verranno inviate a tutte le imprese invitate alla presente procedura.

5. Documentazione

La documentazione di gara è costituita – oltre che dal presente avviso – da quanto segue:

- 1) Allegato A: schema di dichiarazione;
- 2) Allegato B: schema di compilazione dell'offerta economica;
- 3) Allegato C: schema di contratto e relativi allegati.

I soggetti interessati a partecipare alla procedura di cui al presente avviso potranno richiedere l'invio della summenzionata documentazione formulando apposita richiesta da trasmettere all'indirizzo commerciale@sagat.trn.it, con indicazione di un indirizzo e-mail al quale inviare le risposte. La documentazione verrà inviata all'indirizzo indicato dal richiedente.

I soggetti che nel corso della procedura entreranno in possesso di detta documentazione si impegnano sin d'ora a non divulgare i dati in essa contenuti al di fuori della propria struttura aziendale ed anche in tale ambito a limitarne la diffusione a quanto necessario per la formulazione e l'elaborazione dell'offerta.

 
2

6. **Modalità di presentazione delle offerte**

Qualora interessati, vorrete inviarci la Vostra offerta, debitamente firmata.

Le offerte dovranno essere presentate entro e non oltre le ore **12.00 del 6 aprile 2022** e pervenire a mezzo PEC al seguente indirizzo: **pec.sagat@legalmail.it**

Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad offerta precedente.

Il messaggio PEC dovrà recare nell'oggetto la dicitura "**Procedura per affidamento in subconcessione di aree da adibire al servizio protezione bagagli e vendita di beni e servizi accessori presso l'Aeroporto di Torino.**"

Il messaggio PEC dovrà contenere tre file PDF dal seguente contenuto:

FILE N. 1 - DOCUMENTAZIONE

Il "FILE N. 1 – DOCUMENTAZIONE" dovrà contenere i documenti e le dichiarazioni riportate di seguito:

- a) dichiarazione ALLEGATO A integralmente compilata e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa o da soggetto munito di procura. In tale ultimo caso dovrà altresì essere allegata copia della relativa procura;
- b) copia fotostatica dei documenti di identità di tutti i soggetti firmatari della dichiarazione ALLEGATO A;

FILE N. 2 – OFFERTA TECNICO/COMMERCIALE

Il "FILE N. 2 – OFFERTA TECNICO/COMMERCIALE" dovrà contenere quanto segue:

- a) una relazione – di massimo 5 facciate – recante il titolo "Proposta Commerciale ed Organizzativa" – descrittiva del concept commerciale che sarà sviluppato nell'area oggetto di subconcessione, delle caratteristiche dei servizi e dei prodotti che saranno offerti alla clientela, delle referenze per servizi analoghi svolti presso strutture simili all'Aeroporto di Torino, nonché delle modalità organizzative adottate;
- b) una relazione – di massimo 5 facciate – recante il titolo "Proposta Tecnica e di layout" – contenente una descrizione delle caratteristiche tecniche e di layout degli allestimenti proposti corredata di visualizzazioni o rendering grafici.

FILE N. 3 – OFFERTA ECONOMICA

Il “FILE N. 3 – OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere l’indicazione, mediante compilazione dell’apposito Schema di Compilazione dell’Offerta Economica, della percentuale di royalty offerta in rialzo rispetto alla royalty minima specificata e della percentuale in aumento rispetto all’importo al mq/anno per lo spazio magazzino.

In particolare dovrà essere indicata:

- a) la percentuale di royalty offerta per il servizio di protezione bagagli e vendita di beni e servizi accessori, in aumento rispetto alla percentuale di royalty posta a base di gara, pari al 32% del fatturato netto totale generato nelle aree;
- b) la percentuale in aumento offerta sul corrispettivo annuale al metro quadro posto a base di gara, pari ad € 170 + Iva/mq/anno, per lo spazio magazzino.

Si precisa che il “FILE N. 2 – OFFERTA TECNICO/COMMERCIALE” e il “FILE N. 3 – OFFERTA ECONOMICA” dovranno essere presentati in formato compresso, compatibile con Windows 10 e protetto da password.

La password (che dovrà essere la medesima per entrambi i summenzionati file) dovrà essere comunicata a mezzo PEC all’indirizzo pec.sagat@legalmail.it dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte precedentemente indicato.

7. **La comunicazione della password prima della scadenza del termine di cui sopra comporterà l’automatica esclusione delle relative offerte dalle successive fasi di gara. Modalità e criteri di valutazione delle offerte**

Una commissione appositamente nominata dalla SAGAT, dopo aver verificato la presenza della documentazione amministrativa di cui al FILE n.1, procederà ad attribuire i punteggi alle offerte presentate secondo il seguente schema.

6.1 Punteggio Offerta Tecnico/Commerciale

All’offerta tecnico/commerciale di ciascun offerente sarà attribuito un punteggio pari nel massimo a **20 punti**, così suddivisi:

4 

1) Proposta commerciale ed organizzativa

(FILE n. 2 – lettera a):

max 10 punti

La valutazione terrà conto dei seguenti criteri motivazionali:

- a) verranno premiate le offerte che garantiscano un'offerta di servizi variegata e rispondente alle esigenze della clientela aeroportuale nonché (i) soluzioni organizzative efficienti e flessibili così come politiche di formazione e gestione del personale adatte ad un servizio rivolto ad una clientela varia, esigente e cosmopolita, (ii) facile riconoscibilità del personale impiegato e coerenza complessiva tra l'immagine del personale e quella del punto vendita e (iii) orari adeguati ad adattarsi alle esigenze di traffico, accogliendo gli orari di picco, ma garantendo la continuità anche negli orari di valle;
- b) costituirà elemento premiale l'esistenza di uno storico di referenze di successo che attestino il buon funzionamento del format e del modello commerciale proposto in realtà infrastrutturali analoghe all'Aeroporto di Torino;
- c) costituirà elemento premiale il possesso di certificazioni in materia di qualità, di ambiente e di sicurezza sul lavoro.

2) Proposta tecnica e di layout

(FILE n. 2 – lettera b):

max 10 punti

La valutazione terrà conto dei seguenti criteri motivazionali:

- a) progetto generale: saranno premiate soluzioni distributive degli spazi che ne massimizzino l'utilizzo in maniera efficiente;
- b) layout: saranno valutate positivamente soluzioni di layout funzionali che si inseriscano in modo armonico nel contesto aeroportuale e consentano l'agevole individuazione dei servizi offerti; saranno valutati il pregio estetico della soluzione di layout proposta, la tipologia di arredo e la decorazione;
- c) tempi di allestimento: saranno premiate soluzioni di facile e rapida realizzazione che consentano il rispetto delle tempistiche indicate all'articolo 11 del presente avviso.

Si precisa che l'attribuzione per la proposta commerciale ed organizzativa e per la proposta tecnica e di layout di un punteggio complessivo inferiore a 11 punti determinerà l'esclusione dell'offerta dalle successive fasi di gara.

Esaurito l'esame dell'offerta tecnica ed attribuiti i relativi punteggi, la Commissione provvederà all'apertura del FILE n. 3 ed all'attribuzione dei relativi punteggi, come di seguito indicato.

6.2 Punteggio Offerta Economica

All'offerta economica di ciascun offerente sarà attribuito un punteggio pari nel massimo a **80 punti**, così distribuiti:

a. Royalty

Un massimo di **70 punti** saranno attribuiti alla royalty offerta sulla base della seguente formula:

$$\frac{R(i) \times 70}{R(\text{alta})}$$

Dove:

R (alta) = royalty percentuale più alta offerta per il servizio di protezione bagagli e vendita di beni e servizi accessori.

R (i) = royalty percentuale dell'i-esima offerta per il servizio di protezione bagagli e vendita di beni e servizi accessori.

b. Corrispettivo per magazzino

Un massimo di **10 punti** saranno attribuiti alla percentuale in aumento offerta sul corrispettivo al metro quadro annuo base posto a base di gara, pari ad € 167/mq/anno sulla base della seguente formula:

$$\frac{\%mag(i) \times 10}{\%mag(\text{alta})}$$

Dove:

%mag (alta) = percentuale in aumento più alta offerta sull'importo al mq annuale base per lo spazio magazzino;

%mag (i) = percentuale in aumento offerta sull'importo al mq annuale base per lo spazio magazzino dell'i-esima offerta;

*** **

La Commissione di gara procederà quindi a sommare i punteggi attribuiti all'offerta tecnico/commerciale e all'offerta economica e a stilare la graduatoria.

SAGAT si riserva di escludere le offerte economiche non congrue con particolare riferimento alla sostenibilità economica ed alla coerenza con quanto esposto nell'offerta tecnica.

8. Assegnazione della Subconcessione

La subconcessione sarà assegnata all'azienda che abbia conseguito il punteggio complessivo (Punteggio Offerta Tecnica + Punteggio Offerta Economica) più elevato.

In caso di parità tra due o più offerte, la subconcessione sarà assegnata al soggetto, tra quelli a pari merito, che abbia ottenuto il punteggio più elevato per l'offerta economica.

Prima di procedere con l'assegnazione, la SAGAT si riserva comunque la facoltà di trattare ulteriormente condizioni economiche migliorative con il primo classificato.

La SAGAT non assumerà verso il concorrente primo classificato alcun obbligo prima che gli atti inerenti la gara siano stati approvati dai propri competenti organi.

La SAGAT si riserva inoltre di non procedere all'assegnazione della subconcessione ovvero di revocare il presente avviso o l'intera procedura, senza che ciò determini alcuna responsabilità nei confronti degli offerenti, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile.

9. Stipula del contratto di subconcessione

La subconcessione delle aree sarà regolata da un contratto di subconcessione conforme allo schema di contratto allegato alla presente (Allegato C).

A tal proposito si rende noto che l'aggiudicazione della presente gara e la conseguente stipulazione del contratto di subconcessione saranno subordinati alla verifica dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, nonché alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara ed all'avvenuta produzione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 8 dello schema di contratto.

A tal proposito l'offerente si obbliga sin d'ora a fornire tutta la documentazione che verrà richiesta da SAGAT per l'effettuazione delle suddette verifiche.


7


10. Durata della subconcessione

La subconcessione oggetto della presente procedura avrà decorrenza dalla data di consegna delle aree e durata di 3 anni, senza possibilità di tacita proroga o tacito rinnovo.

La SAGAT si riserva la facoltà di revocare o risolvere in qualunque momento la subconcessione a fronte delle specifiche cause di revoca o risoluzione previste nel contratto.

11. Consegna e allestimento delle aree

L'allestimento e la messa in esercizio delle aree saranno esclusivamente a cura e spese della subconcessionaria che nulla potrà vantare nei confronti della SAGAT relativamente all'investimento sostenuto e dovranno essere conclusi in tempo utile a consentire l'apertura dell'esercizio entro 30 giorni dalla data di consegna delle aree

Si precisa che le aree saranno consegnate nello stato di fatto in cui si trovano e che ogni modifica strutturale o impiantistica funzionale all'allestimento:

- a) non potrà costituire giustificazione per l'eventuale ritardo nell'allestimento;
- b) sarà a carico della subconcessionaria che nulla potrà vantare a tale riguardo nei confronti di SAGAT.

12. Trattamento dei dati personali

Si informa che la SAGAT procederà al trattamento dei dati personali forniti dai terzi per le finalità e secondo le modalità indicate nell'apposta informativa contenuta nella documentazione di gara.

13. Precisazioni in merito alla procedura

- La SAGAT, nel rispetto dei criteri di parità di trattamento e trasparenza, potrà richiedere ai concorrenti di chiarire o precisare il contenuto delle offerte.
- Non sono ammesse offerte in diminuzione, indeterminate, condizionate o plurime.
- È facoltà della SAGAT procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
- La SAGAT è una società per azioni a capitale privato e non è soggetta, ai fini dell'affidamento della subconcessione oggetto della presente gara, ad alcun obbligo di natura pubblicistica di fonte legislativa

o convenzionale. La presente gara è pertanto esperita su base volontaria e per finalità esclusivamente commerciali. Il riferimento nei documenti di gara a specifiche norme contenute nel D.Lgs 50/2016 costituisce, pertanto, una autoregolamentazione della SAGAT e non potrà essere interpretata come una diversa qualificazione del contratto oggetto della procedura di gara o della normativa ad esso applicabile. La gara ed il contratto sono pertanto disciplinati, per quanto non espressamente previsto dalla documentazione di gara, dalle norme del Codice Civile. Le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 sono applicabili soltanto laddove espressamente richiamate.


Dott. Andrea Andorno
Amministratore Delegato

Caselle T.se, 3 marzo 2022

Prot. P 2022/ 416


9




SAGAT S.p.A.
Strada San Maurizio, 12
10072 CASSELLE T.SE (TO) - ITALIA
Direzione e coordinamento di S. Aprea - S.p.A.
DIREZIONE TECNICO-OPERATIVA
Airport Operations Department
T: +39 011 5676303
F: +39 011 5676400
E: operativita@sagat.it
torinoairport.com


AEROSTAZIONE PASSEGGERI

Estratto pianta livello partenze q.ta 6.61 mt
Avvolgimento bagagli

DISEGNO N.	PROGETTO
SCALA	ELABORAZIONE
DATA	VISTO
GENNAIO 2022	

ASSIGNAMENTI	1		
	2		
	3		
	4		

OGGETTO	DATA







SAGAT S.p.A.
Strada San Maurizio, 12
10072 CASELLE T.SE (TO) - ITALIA
Direzione e coordinamento di G. Aprea - S.p.A.
DIREZIONE TECNICO-OPERATIVA
Airport Operations Department
T: +39 011 5676300
F: +39 011 5676300
E: segreteria.dir@agat.it
torinoairport.com

AEROSTAZIONE PASSEGGERI

Estratto pianta livello ristorante (+10.93 mt)

DISEGNO N.	PROGETTO	OGGETTO	DATA
SCALA	ELABORAZIONE		
1:250			
DATA	VISTO		
GENNAIO 2022			

ASSEGNAMENTI	OGGETTO	DATA
1		
2		
3		
4		



(Il corsivo è inserito a scopo di commento)

PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN SUBCONCESSIONE DI AREE DA ADIBIRE AL SERVIZIO PROTEZIONE BAGAGLI E VENDITA DI BENI E SERVIZI ACCESSORI

ALLEGATO A

MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE

Spett.le **SAGAT Spa**

Il sottoscritto		
nato il		a
residente in via		n.
domiciliato in via		n.
codice fiscale		/ P. Iva
in qualità di		
dell'Impresa		
tel.	PEC	email

CHIEDE:

di partecipare alla presente procedura e a tal fine

DICHIARA:

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 e 47 del DP.R. 445/2000,

- a)** che non sussistono nei confronti della propria impresa i motivi di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d'appalto ai sensi dell'art. 80, comma 2, comma 4, comma 5 lett. a), b), c) d), e), f), g), h), i), l), m), comma 6, del D. Lgs. 50/2016; **[per effettuare la dichiarazione, barrare la casella]**
- b)** che in capo al sottoscritto e agli altri soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 non sussistono motivi di esclusione dalla partecipazione ad una

procedura d'appalto ai sensi dell'art. 80, comma 1 e comma 2 del D.Lgs 50/2016; **[per effettuare la dichiarazione, barrare la casella]**

- c) (i) di accettare senza riserva alcuna le condizioni di cui allo schema di contratto; (ii) di aver preso visione dei documenti di gara e di conoscere ed accettare senza riserva alcuna le condizioni tutte che regolano la presente procedura; (iii) di avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta economica, degli obblighi e degli oneri nel loro effettivo valore derivanti dall'osservanza delle norme in vigore inerenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, nonché di rispettare ed applicare presso la propria azienda la normativa vigente in materia di tutela della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; **[per effettuare la dichiarazione, barrare la casella]**
- d) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, l'Impresa verrà esclusa dalla gara, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata; **[per effettuare la dichiarazione, barrare la casella]**
- e) di impegnarsi a presentare, in caso di assegnazione della subconcessione, prima della sottoscrizione del contratto, la fideiussione di cui all'art. 8 dello Schema di Contratto; **[per effettuare la dichiarazione, barrare la casella]**
- f) di aver compreso, singolarmente e nel loro complesso, tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire, sia sulla esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata; **[per effettuare la dichiarazione, barrare la casella]**
- g) di aver adeguato la propria organizzazione alle previsioni del Regolamento Europeo 2016/679 e della normativa italiana vigente in materia di trattamento dei dati personali e di svolgere la propria attività in conformità a tali previsioni, inclusa l'adozione di misure tecniche ed organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio; **[per effettuare la dichiarazione, barrare la casella]**
- h) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali riportata in calce al presente modulo e facente parte della documentazione di gara. **[per effettuare la dichiarazione, barrare la casella]**

Li, _____

Firma del dichiarante / legale rappresentante

[timbro e firma] _____

Si allega:

[barrare i documenti che si allegano]

- copia fotostatica dei documenti di identità di tutti i soggetti firmatari, a qualunque titolo, della dichiarazione;



Oggetto: DATI PERSONALI - INFORMATIVA TRATTAMENTO, DIRITTI DELL'INTERESSATO
ai sensi della normativa a tutela dei dati personali

INFORMATIVA E DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai sensi della normativa vigente desideriamo informarLa che il trattamento dei dati personali da Lei forniti è svolto da **SAGAT S.p.a.** nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, con particolare riferimento alla riservatezza dell'identità personale e al diritto alla protezione dei dati.

Il **Titolare del Trattamento** è **SAGAT S.p.a.**, con sede in Caselle Torinese (TO) - Strada San Maurizio n.12, contattabile al seguente indirizzo mail privacy@sagat.trn.it oppure indirizzando la lettera a SAGAT S.p.a. - Titolare Privacy, Strada San Maurizio n.12, Caselle Torinese (TO).

La Società ha nominato un **DPO (Data Protection Officer)** contattabile al seguente indirizzo mail dpo.privacy@sagat.trn.it oppure indirizzando la lettera a SAGAT S.p.a. - DPO, Strada San Maurizio n.12, Caselle Torinese (TO).

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI

I dati che Lei ci ha fornito e in particolare:

- generalità, indirizzo o altri elementi di identificazione personale, informazioni di contatto, informazioni fiscali

sono connessi e/o strumentali all'efficace definizione ed espletamento dell'accordo che verrà instaurato con la Scrivente.

BASE GIURIDICA

Il trattamento, in relazione alla finalità sopra indicata, si fonda sull'adempimento di un obbligo precontrattuale e sulle disposizioni di legge.

MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI

La informiamo che i dati personali da Lei forniti sono utilizzati per l'adempimento di tutte le operazioni imposte da obblighi normativi, le operazioni strettamente connesse e strumentali all'avvio di rapporti contrattuali, la gestione dei rapporti per attività di amministrazione, contabilità, ordini, spedizioni, fatturazione, servizi, gestione dell'eventuale contenzioso.

I dati verranno trattati con un supporto elettronico e cartaceo e verranno custoditi e controllati mediante adozione di idonee misure preventive di sicurezza, volte a ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito e difforme dalle finalità per cui il trattamento viene effettuato.

I dati non sono soggetti ad un processo decisionale automatizzato.

CATEGORIE DI DESTINATARI

I dati personali saranno trattati da **dipendenti autorizzati** di SAGAT S.p.a e la comunicazione degli stessi a terzi è prevista verso gli enti pubblici per gli adempimenti di legge, nonché, ove necessario per le finalità indicate, verso soggetti e società terze, quali consulenti in materia



contabile e fiscale, consulenti legali e di settore, società di recupero del credito e consulenza contrattuale, società terze di fornitura e assistenza informatica, impegnate nel corretto e regolare perseguimento delle finalità descritte; e ancora, società di revisione per i compiti di controllo demandati. In ogni caso il trattamento da parte di soggetti terzi dovrà avvenire secondo correttezza e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

SAGAT S.p.a **non trasferisce i dati ad un Paese terzo**, al di fuori dell'UE, né ad un'organizzazione Internazionale.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati sono **conservati** per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente alla risoluzione dello stesso per il tempo in cui la Società sia soggetta ad obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste da legge o regolamento.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, in quanto interessato Le sono riconosciuti i seguenti diritti previsti dalla normativa vigente a tutela dei dati personali:

- Chiedere a SAGAT S.p.a. l'**accesso** alle informazioni trattate (art. 15 del Regolamento UE 2016/679);
- Chiedere la **rettifica** dei dati personali inesatti che lo riguardano e/o l'integrazione dei dati personali incompleti (art. 16 del Regolamento UE 2016/679);
- Chiedere la **cancellazione** dei dati personali solo se: non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; sono trattati illecitamente o devono essere cancellati per adempiere un obbligo previsto dal diritto dell'UE o dalla normativa nazionale (art. 17 del Regolamento UE 2016/679);
- Chiedere la **limitazione del trattamento** quando ricorre una delle seguenti ipotesi: l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali e chiede la limitazione per il tempo necessario al titolare per verificare l'esattezza dei dati personali; il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati e chiede invece che ne sia limitato l'uso, benché il titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria (art. 18 del Regolamento UE 2016/679);
- Chiedere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (c.d. **portabilità**) i dati personali che lo riguardano (art. 20 del Regolamento UE 2016/679).

La informiamo che **potrà esercitare i diritti sopra indicati** scrivendo a privacy@sagat.trn.it oppure indirizzando la lettera a SAGAT S.p.a., Strada San Maurizio n.12, Caselle Torinese (TO).

Ha altresì il **diritto di proporre reclamo** a un'autorità di controllo qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento UE 2016/679. Il reclamo può essere proposto all'autorità di controllo dello Stato membro in cui l'interessato risiede abitualmente oppure lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione (art. 77 del Regolamento UE 2016/679).



ALLEGATO B

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN SUBCONCESSIONE DI AREE DA ADIBIRE AL SERVIZIO PROTEZIONE BAGAGLI E VENDITA DI BENI E SERVIZI ACCESSORI

SCHEMA DI COMPILAZIONE DELL’OFFERTA

<i>Impresa</i>	<i>C.F. / P.I.V.A.</i>
<i>indirizzo</i>	
<i>telefono</i>	<i>cellulare</i>
<i>e-mail</i>	<i>p.e.c.</i>

ROYALTY OFFERTA per il servizio di protezione bagagli e vendita di beni e servizi accessori (<i>in rialzo rispetto alla royalty minima del 32%</i>) ,%
PERCENTUALE IN AUMENTO OFFERTA sull’importo al metro quadro annuale per lo spazio magazzino (<i>in rialzo rispetto al corrispettivo minimo di € 170/mq/anno</i>) ,%

Data:

Timbro e firma:

ALLEGATO C

CONTRATTO

DI

SUBCONCESSIONE

tra

SAGAT S.p.A. — Società Azionaria Gestione

Aeroporto Torino —

con sede in Caselle Torinese, Strada San Maurizio 12, 10072,

di seguito SAGAT o

Concessionaria

e

_____ ,

con sede in

_____ , _____ - _____ -

- **P. Iva** _____ -

di seguito Subconcessionaria

di seguito indicate congiuntamente come Le Parti

INDICE

PREMESSE

ARTICOLO 1

Richiami normativi

ARTICOLO 2

Oggetto della subconcessione

ARTICOLO 3

Durata

ARTICOLO 4

Oneri a carico della concessionaria

ARTICOLO 5

Oneri a carico della subconcessionaria

A) Realizzazione ed allestimento delle aree

B) Conduzione dell'esercizio

C) Obblighi e i divieti

D) Danni e responsabilità

E) Personale

F) Assicurazione

ARTICOLO 6

Corrispettivi

ARTICOLO 7

Modalità di pagamento e interessi

ARTICOLO 8

Cauzione

ARTICOLO 9

Pubblicità

ARTICOLO 10

Qualità - Controlli sulla corretta esecuzione del contratto

ARTICOLO 11

Penali

ARTICOLO 12

Risoluzione

ARTICOLO 13

Adempimenti fiscali e spese

ARTICOLO 14

Antimafia

ARTICOLO 15

Sistema di gestione dell'energia

ARTICOLO 16

Sistema di gestione dell'ambiente

ARTICOLO 17

Foro competente

ARTICOLO 18

Allegati

ARTICOLO 19

Trattative

ARTICOLO 20

Trattamento dei dati personali

ARTICOLO 21

Elezione di domicilio

ALLEGATI 1-2: PLANIMETRIE AREE

ALLEGATO A: Sicurezza e norme di esercizio

ALLEGATI C1 – C2: Documentazione progettuale e certificativa

ALLEGATO D: Indici di qualità

ALLEGATO E: Capitolato prestazionale

ALLEGATI F1 – F2: Fac-simile dichiarazione carico d'incendio e presa visione e accettazione P.E.I.

ALLEGATO G: Informativa sulle attività di trattamento dei dati personali

ALLEGATO H: PIANO DI EMERGENZA INFRASTRUTTURALE

PREMESSO CHE

- in esecuzione della Legge 21.7.1965 n. 914, il Ministero per il Trasporti e l'Aviazione Civile con D.M. 1.10.65 ha riconosciuto la qualifica privata dell'Aeroporto "Città di Torino" per la durata di anni 30 a partire dal 3.8.1965, successivamente prorogata con Leggi n. 736/86 e n. 187/92 fino al 2035 e successivamente ulteriormente prorogata per un periodo pari a due anni dall'art. 202, comma 1-bis, Legge n. 77/2020, con conseguente scadenza il 3 agosto 2037;
- la gestione di detto aeroporto è stata a suo tempo affidata al Comune di Torino con convenzione 5.8.49;
- il Comune di Torino con convenzioni del 15.5.56 e 30.9.02 ha delegato alla SAGAT S.p.A. le concrete funzioni inerenti la gestione e l'esercizio del predetto aeroporto;
- con lettera del 12.3.1999 prot. 99-472/DG 1'ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile — ha riconosciuto a SAGAT S.p.A. la qualifica di gestore totale dello scalo di Torino-Caselle agli effetti previsti dalle disposizioni vigenti;
- in data 8.10.2015 SAGAT ed ENAC hanno sottoscritto la Convenzione per la disciplina dei rapporti relativi alla gestione e allo sviluppo dell'attività aeroportuale dell'aeroporto di Torino Caselle, ivi compresi quelli concernenti la progettazione, la realizzazione, l'adeguamento, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture strumentali all'esercizio di tale attività
- in data ____ la SAGAT ha dato avvio ad una procedura aperta per l'affidamento in subconcessione di aree da adibire al servizio protezione bagagli e vendita di beni e servizi accessori presso l'Aeroporto di Torino mediante pubblicazione di apposito avviso (ns prot. 2022/__) sul sito internet ____, nonché sul quotidiano ____;
- tale procedura si è conclusa con l'affidamento in subconcessione delle predette aree alla Società ____ (come da comunicazione di aggiudicazione del ____ - ns prot. P 2022/__).

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Richiami normativi

1. Le premesse sopra estese costituiscono parte integrante del presente contratto.
2. In particolare la Subconcessionaria prende atto espressamente e accetta che il presente contratto è stipulato da SAGAT S.p.A. in virtù delle facoltà che le derivano dalla concessione richiamata in premessa.
3. La cessazione e/o decadenza e/o revoca della suddetta concessione costituirà giustificato motivo di risoluzione del presente contratto senza che la Subconcessionaria possa pretendere alcunché nei confronti di SAGAT S.p.A. a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 2

Oggetto della subconcessione

1. Il presente contratto ha per oggetto la Subconcessione delle seguenti aree:
 - i. 2 aree di complessivi 15 mq. circa situate nella zona partenze landside dell'Aeroporto di Torino al livello 6,61, evidenziate nello stralcio planimetrico allegato (All. 1) da destinare ad attività di avvolgibagagli e vendita di beni e servizi accessori;
 - ii. un'area di 5,4 mq circa al livello 10,93, zona landside, dell'Aeroporto di Torino, da adibire a deposito.
2. La Subconcessionaria dichiara di aver preso visione delle aree oggetto di Subconcessione e della loro ubicazione nell'ambito dell'Aeroporto di Torino, di ritenerle idonee per lo svolgimento dell'attività di cui sopra e di accettarle senza riserve nello stato di fatto in cui si trovano, impegnandosi a eseguire idonei interventi sulla base della specifica destinazione d'uso.

ARTICOLO 3

Durata

1. La Subconcessione oggetto del presente contratto avrà decorrenza dalla data di consegna delle aree (che risulterà da apposito verbale) e durata di 3 anni, senza possibilità di tacita proroga o tacito rinnovo.
2. La Subconcessionaria prende atto ed espressamente accetta che l'attività di cui al precedente art. 2 comma 1 dovrà inderogabilmente avere inizio entro e non oltre il 1° luglio 2022. In caso di mancata apertura entro tale data, la Concessionaria potrà applicare la disposizione di cui al successivo art. 11 comma 8.

ARTICOLO 4

Oneri a carico della Concessionaria

1. La Concessionaria si impegna a provvedere:
 - a. al riscaldamento invernale delle aree comuni;
 - b. alla somministrazione dell'energia elettrica;
 - c. al raffrescamento delle aree comuni, limitatamente al periodo estivo;
 - d. alla pulizia delle aree comuni.
2. La Concessionaria provvederà altresì allo smaltimento dei rifiuti dagli appositi contenitori siti nell'area indicata per la raccolta, fatto salvo quanto previsto a carico della Subconcessionaria dal successivo art. 5, lettera c), comma 13.

ARTICOLO 5

Oneri a carico della Subconcessionaria

A) Realizzazione e allestimento delle aree

1. L'allestimento delle aree affidate in Subconcessione di cui al precedente art. 2 comma 1 è a totale cura e spese della Subconcessionaria che nulla potrà vantare nei confronti della Concessionaria relativamente all'investimento sostenuto. Le addizioni inamovibili apportate dalla Subconcessionaria alle aree oggetto della subconcessione restano gratuitamente acquisite da parte della Concessionaria allo scadere della subconcessione o comunque alla cessazione, per qualsiasi causa, del presente contratto.
2. Prima di dare avvio ai lavori di allestimento, la Subconcessionaria dovrà presentare alla Concessionaria la relativa documentazione progettuale, nonché tutta la documentazione utile alla verifica del rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Per una elencazione, con carattere esemplificativo e non esaustivo, della documentazione da consegnare alla Concessionaria si rimanda agli allegati C1 e C2 al presente contratto. I lavori di allestimento potranno avere avvio solo a seguito dell'ottenimento della relativa autorizzazione da parte della Concessionaria.
3. In ogni caso, prima dell'inizio dei lavori di allestimento – che dovranno essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni di cui al capitolato prestazionale all. E – la Subconcessionaria s'impegna a trasmettere alla Concessionaria copia della notifica preliminare ai sensi dell'art. 99 del D.lgs. 81/108, ove applicabile, nonché copia
 - a. della Dichiarazione del Carico di Incendio dell'attività a firma di tecnico abilitato e
 - b. della Dichiarazione del titolare dell'attività riportante:
 - l'impegno al rispetto del non superamento del carico di incendio indicato dal

professionista;

- la presa visione ed accettazione del nostro Piano di Emergenza Infrastrutturale redatte mediante compilazione del fac simile allegati F1-F2.

4. L'ottenimento, da parte di soggetti diversi dalla Concessionaria, delle eventuali autorizzazioni per l'allestimento delle aree sarà a cura ed onere della Subconcessionaria, senza responsabilità di SAGAT S.p.A. circa il mancato o ritardato ottenimento delle stesse.
5. Al termine dei lavori di installazione la Subconcessionaria dovrà trasmettere alla SAGAT copia della documentazione progettuale 'as built', nonché tutte le certificazioni necessarie.
6. La Subconcessionaria si impegna a comunicare per iscritto la data di apertura al pubblico dell'attività con preavviso di almeno tre giorni lavorativi. La SAGAT ove sussista giustificato motivo con particolare riguardo al rispetto di adeguati standard di sicurezza ovvero nel caso in cui ravvisi rilevanti carenze nella documentazione fornita ai sensi di quanto previsto dai precedenti commi, avrà facoltà di differire la data di apertura prescrivendo interventi e/o comportamenti alla Subconcessionaria che avrà l'obbligo di adempiervi senza indugio e comunque entro il termine che sarà indicato da SAGAT.
7. SAGAT S.p.A. resta estranea ai rapporti tecnici, legali e amministrativi tra la Subconcessionaria e le imprese appaltatrici o subappaltatrici.

B) Conduzione dell'esercizio

1. Con riferimento all'attività da esercitarsi nelle aree subconcesse in virtù del presente contratto, la Subconcessionaria dovrà munirsi di tutte le licenze ed autorizzazioni richieste dalle leggi e dai regolamenti vigenti per lo svolgimento della propria attività e si impegna a non chiedere estensioni di licenza o altri tipi di autorizzazioni alle Autorità competenti senza il preventivo benestare scritto di SAGAT S.p.A.
2. La Subconcessionaria si impegna ad osservare tutte le norme relative alla disciplina della propria attività, nonché le disposizioni emanate e da emanarsi da parte della Direzione di Aeroporto, delle competenti Autorità e della stessa SAGAT S.p.A. e a tenere totalmente indenne SAGAT S.p.A. da ogni responsabilità, addebito o richiesta di risarcimento connessi direttamente o indirettamente all'inosservanza di tali norme.

In particolare, la Subconcessionaria nello svolgimento della propria attività si impegna a rispettare quanto previsto dalla Carta dei Servizi, consultabile sul sito dell'Aeroporto di Torino, nella sezione corporate – Gruppo SAGAT – Qualità, e tutto quanto previsto dal Regolamento di Scalo, disponibile sul sito, previo accredito, nella sezione corporate – Safety – Documenti di Scalo.

3. SAGAT S.p.A. si riserva, in caso di accertata inosservanza delle disposizioni citate ai commi precedenti ovvero nel caso in cui sussista giustificato motivo con particolare riguardo al rispetto di adeguati standard di sicurezza, di imporre la temporanea chiusura dell'esercizio, prescrivendo interventi e/o comportamenti alla Subconcessionaria, che avrà l'obbligo di adempiervi senza indugio e comunque entro il termine che sarà indicato da SAGAT.
4. SAGAT S.p.A. si riserva inoltre in ogni momento, per sopravvenute ragioni di carattere contingente, ivi compresa la realizzazione di lavori di ristrutturazione che coinvolgano le aree oggetto di subconcessione, di mutare, con preavviso di 60 giorni, gli spazi assegnati con spazi analoghi o, qualora se ne presentasse la necessità inderogabile, di revocare la subconcessione senza che la Subconcessionaria possa avanzare pretese di indennizzo o rimborsi spese.

C) Obblighi e i divieti

1. Migliorie, nuove opere e lavori di qualsiasi natura, interventi di sostituzione e/o ristrutturazione potranno essere realizzati dalla Subconcessionaria solo previa autorizzazione di SAGAT S.p.A. la quale potrà subordinare il proprio assenso alla produzione e al successivo esame della relativa documentazione progettuale, ai sensi di quanto stabilito al precedente articolo 5, lett. A), comma 2.
2. La Subconcessionaria si impegna a rispettare e a far rispettare quanto previsto D.lgs. 81/08 in materia di obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori. La Subconcessionaria si impegna altresì ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti ed in genere a tutte le persone che per suo conto hanno la facoltà di accesso nel sedime aeroportuale, le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro.
3. La Subconcessionaria si impegna a rispettare e a far rispettare tutte le norme di esercizio e gestione della sicurezza antincendio elencate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente contratto e dichiara altresì di aver preso visione del "Piano di Emergenza Infrastrutturale" dell'Aeroporto di Torino.
4. La Subconcessionaria s'impegna a provvedere, con oneri a proprio esclusivo carico, al servizio di pulizia delle aree subconcesse, nonché degli impianti e delle attrezzature in uso, in modo da mantenere condizioni igienico-sanitarie e d'immagine di standard elevato.
5. Nello svolgimento della propria attività, la Subconcessionaria non dovrà arrecare danno o intralcio ad alcuno dei servizi aeroportuali.
6. I provvedimenti delle Autorità competenti con effetti diretti o indiretti sullo svolgimento dell'attività quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, misure di Polizia, Dogana, sanitarie, di circolazione, ecc., non potranno dar luogo ad alcuna pretesa da parte della Subconcessionaria

nei confronti di SAGAT S.p.A.

7. Qualora nel corso di vigenza del presente contratto dovessero intervenire norme legislative o regolamentari o prescrizioni connesse all'attività svolta dalla Subconcessionaria nei beni in subconcessione che comportino modificazioni impiantistiche e/o strutturali di tali beni, le relative spese di adeguamento saranno a carico della Subconcessionaria.
8. La Subconcessionaria, laddove si perfezioni (a) un trasferimento di partecipazioni, una modifica della composizione societaria, una trasformazione o altro negozio giuridico che determinino il mutamento del "controllo" della Subconcessionaria stessa (così come definito ai sensi dell'art. 2359, comma 1, nn. 1 e 2, c.c.) ovvero (b) un negozio giuridico che comporti la cessione o il trasferimento, anche se temporaneo, a terzi dell'azienda, o di un ramo di essa, comprendente anche il contestuale trasferimento del presente contratto ai sensi dell'art. 2558 c.c., sarà tenuta e si impegna a darne comunicazione scritta a SAGAT entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui gli atti o i negozi sub (a) o (b) abbiano avuto effetto. Per tali ipotesi SAGAT S.p.A. avrà la facoltà di recedere liberamente e senza onere di preavviso dal presente contratto mediante comunicazione che trasmetterà alla Subconcessionaria tramite raccomandata A.R. o P.E.C. entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di cui sopra ovvero dalla data in cui venga autonomamente a conoscenza di tale evento in difetto della comunicazione stessa.
9. La Concessionaria e i suoi incaricati, o imprese specializzate incaricate da SAGAT S.p.A., avranno diritto, dietro preavviso di almeno 24 ore, di accesso alle aree in ogni momento, accompagnati dai preposti o addetti della Subconcessionaria, per verificare e richiedere l'osservanza delle prescrizioni di cui al presente contratto
10. La Subconcessionaria dichiara espressamente d'impegnarsi a rispettare quanto previsto nel Codice Etico (di seguito Codice) adottato dalle società del Gruppo SAGAT - di cui un estratto è visionabile sul sito, nella sezione corporate - Gruppo SAGAT – Governance, che costituisce parte integrante del Modello Organizzativo di SAGAT adottato ai sensi del D.lgs. 231/01.
A tal proposito la Subconcessionaria riconosce espressamente che l'inosservanza - anche parziale - di uno o più precetti contenuti nel Codice, che possa dar luogo o meno alla commissione di un reato previsto dal D.lgs. 231/01, costituirà grave inadempimento e darà la facoltà a SAGAT di risolvere il rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione scritta contenente l'indicazione delle circostanze di fatto comprovanti la violazione del Codice. È fatto salvo il diritto di SAGAT di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza dei comportamenti indicati nel presente comma, nonché il diritto di essere manlevata e tenuta indenne dalla Subconcessionaria in relazione a qualsivoglia azione o pretesa di terzi derivante da tali condotte".

11. Inoltre la Subconcessionaria si obbliga:

- a rispettare un orario di esercizio giornaliero di almeno 12 ore, nell'arco orario compreso tra le 5.00 e le 23.30; tale orario dovrà in ogni caso essere approvato dalla Concessionaria che si riserva inoltre la facoltà di richiedere, a propria discrezione, modifiche od estensioni dell'orario medesimo in funzione di una diversa schedulazione dei voli in partenza e/o in arrivo senza che la Subconcessionaria possa opporre eccezioni o chiedere una riduzione dei corrispettivi dovuti; la Subconcessionaria riceverà via e-mail dalla Concessionaria gli aggiornamenti relativi all'operativo voli ai fini della modulazione degli orari di apertura;
- ad esporre prezzi e commissioni praticati in appositi listini ben visibili al pubblico.

12. La Subconcessionaria si impegna ad operare nel rispetto dei principi di cui alla Circolare ENAC Gen-02A Applicazione del Regolamento (CE) n. 1107/2006 in tema di servizi erogati alle persone con disabilità e a mobilità ridotta nel trasporto aereo, e in particolare nel rispetto dei principi di non discriminazione e parità di trattamento.

13. La Subconcessionaria si impegna a provvedere all'accumulo dei rifiuti in contenitori ermeticamente chiusi e al successivo trasporto in idonei contenitori fino ai punti di raccolta secondo modalità e orari che saranno indicati dal personale responsabile di SAGAT S.p.A.

D) Danni e responsabilità

1. La Subconcessionaria è costituita custode ed è responsabile della buona conservazione e manutenzione delle aree avute in subconcessione. Essa dovrà conseguentemente provvedere con oneri a proprio carico a eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria, ivi compresa la conduzione degli impianti, nonché la manutenzione periodica sugli elementi impiantistici di consumo. Qualora la Subconcessionaria non esegua nei tempi tecnici necessari tali interventi, la Concessionaria potrà provvedere direttamente e avrà diritto di addebitarne gli oneri alla Subconcessionaria.

2. Alla scadenza della subconcessione, ovvero nelle ipotesi di risoluzione di cui al successivo art.12 e comunque in tutti gli altri casi in cui la Subconcessionaria cessi per qualunque causa dal godimento dei beni in subconcessione, questi dovranno essere riconsegnati a SAGAT S.p.A. entro il termine che sarà da questa indicato, liberi da persone e cose e in buono stato di conservazione.

3. Nei casi di cui al precedente comma, i danni che venissero eventualmente riscontrati saranno a carico della Subconcessionaria che sarà tenuta a ripararli a propria cura e spese o a corrispondere a SAGAT S.p.A. il relativo costo di riparazione da SAGAT S.p.A. stessa

sostenuto.

4. La Subconcessionaria esonera espressamente SAGAT S.p.A. da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti che potessero provenirle da fatto doloso e/o colposo di terzi, nonché da incendi, inondazioni, scarsità o mancanza di energia elettrica, mancata fornitura di qualsiasi servizio o qualsiasi altra causa che non sia ascrivibile a fatto e colpa di SAGAT. Essa si assume inoltre responsabilità di ogni danno che per fatto proprio o dei suoi dipendenti potesse derivare a SAGAT S.p.A. e/o, comunque, a terzi.
5. La Subconcessionaria si assume altresì la completa responsabilità di eventuali danni a persone, animali o cose in conseguenza dell'attività svolta.
6. SAGAT S.p.A. sarà sollevata da ogni responsabilità in tutti i casi di furto e/o scomparsa di merci, attrezzature, valori e altro, di proprietà della Subconcessionaria o comunque ubicati nelle aree oggetto del presente contratto, come pure in tutti i casi di saccheggio, perdita, avaria o scasso constatato nelle aree suddette, anche se tali fatti riguardino dipendenti di SAGAT S.p.A., che resteranno responsabili personalmente.

E) Personale

1. La Subconcessionaria è obbligata ad ottemperare a tutte le disposizioni di legge relative alla retribuzione, assicurazioni e previdenze varie ivi comprese le norme antinfortunistiche e di igiene del lavoro, inerenti al personale addetto all'attività oggetto della presente subconcessione e terrà comunque indenne SAGAT S.p.A. da ogni e qualsiasi responsabilità, richiesta o addebito relativamente al suddetto personale. La Subconcessionaria prende atto, in particolare, che l'assolvimento da parte della stessa di tutti gli obblighi imposti dalla legge in materia assicurativa e previdenziale relativamente ai propri dipendenti risulta condizione necessaria per l'operatività degli stessi nel sedime aeroportuale.
2. La Subconcessionaria si obbliga, nei confronti del personale che opererà per conto della stessa all'interno delle aree subconcesse, a rispettare la vigente normativa in materia di assunzione e trattamento del personale dipendente, ove applicabile.
3. La Subconcessionaria si obbliga ad ottemperare a tutte le disposizioni generali e particolari, relative all'accesso alle aerostazioni ed alle zone aeroportuali riferite sia alle persone che agli automezzi, che la Direzione di Aeroporto e la stessa SAGAT S.p.A. hanno emanato o emaneranno relativamente al personale operante in ambito aeroportuale ed al personale addetto ai servizi al pubblico. In particolare, si obbliga a curare che il personale tenga esposto il tesserino rilasciato dalla Direzione Aeroportuale ENAC, laddove previsto, e che curi in modo particolare l'abbigliamento e l'aspetto generale.
4. La Subconcessionaria si impegna ad espletare la propria attività lavorativa senza

compromettere la sicurezza dei lavoratori, dei passeggeri e delle operazioni aeroportuali.

5. A tal fine la Subconcessionaria dichiara, con la sottoscrizione del contratto, di vietare al proprio personale l'espletamento delle attività lavorative sotto l'effetto di sostanze alcoliche, droghe nonché di medicinali che possano influire negativamente sulle capacità psico-fisiche, in conformità a quanto previsto dal Reg. (UE) n. 139/2014.
6. La Subconcessionaria comprende pienamente che le attività di cui al presente contratto possono influire sulla sicurezza delle infrastrutture aeroportuali, degli aeromobili, dei mezzi operativi, dei passeggeri e degli altri lavoratori presenti - a diverso titolo - nelle aree aeroportuali, così come disciplinato dal Reg. CE 216/2008, Allegato V bis, Sezione B, lettera F) e si obbliga pertanto ad agire nel rispetto di quanto previsto dal citato Regolamento, nonché dalla normativa vigente in tema di operatività aeroportuale e di sicurezza sul lavoro (ex D. Lgs 81/2008 e s.m.i.).
7. La Subconcessionaria prende atto ed espressamente accetta che SAGAT - avendo come missione fondamentale il mantenimento ed il miglioramento della Safety dell'Aeroporto di Torino - abbia la facoltà di effettuare attività di controllo e di audit sul rispetto di quanto sopra indicato. A tal proposito s'impegna inoltre a fornire tutta la necessaria assistenza e la documentazione richiesta da SAGAT e si obbliga altresì ad adottare - nei tempi e nelle modalità concordati con SAGAT - le misure correttive che si rendessero necessarie ad eliminare eventuali non conformità riscontrate.
8. La Subconcessionaria si impegna ad informare il proprio personale circa le disposizioni contenute nell'Allegato PIANO DI EMERGENZA INFRASTRUTTURALE (P.E.I.), da osservare qualora si verificassero nel sito aeroportuale emergenze di varia natura o eventi anomali che possano determinare situazioni di potenziale pericolo.

F) Assicurazione

1. La Subconcessionaria dovrà provvedere a stipulare, per tutta la durata della Subconcessione, con compagnia di primaria importanza, le seguenti coperture assicurative:
 - a. Polizza incendio a copertura di tutti i beni oggetto del presente contratto, per un capitale adeguato al loro effettivo valore. Tale copertura dovrà essere estesa a coprire il rischio "ricorso vicini" per un massimale unico non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro;
 - b. Polizza di responsabilità civile per danni a terzi a garanzia di tutti i rischi connessi all'espletamento delle attività prevista nel presente contratto per un massimale unico non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro.
2. Tali polizze dovranno contenere le seguenti clausole:
 - a. il divieto di operare riduzioni o storni delle somme assicurate, disdetta del contratto e modifica delle garanzie senza il preventivo consenso di SAGAT S.p.A.;

- b. il riconoscimento della qualifica di “Assicurata Aggiunta” nei confronti di SAGAT S.p.A.;
 - c. la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di SAGAT S.p.A.
3. SAGAT S.p.A. si riserva di richiedere l’adeguamento dei massimali assicurativi in relazione all’attività svolta ed ai rischi ad essa connessi.

ARTICOLO 6

Corrispettivi

1. A decorrere dalla data di inizio attività (che risulterà da apposito verbale) e per il 1° anno di validità contrattuale, la Subconcessionaria si impegna a corrispondere a SAGAT S.p.A. i seguenti corrispettivi:
- a. Corrispettivo variabile: un corrispettivo variabile per l’attività di avvolgibagagli e vendita di beni e servizi accessori pari al ____% del volume d’affari generato su base annua.
2. A decorrere dal 2° anno di validità del presente contratto e fino alla scadenza del medesimo, la Subconcessionaria corrisponderà a SAGAT S.p.A. i seguenti corrispettivi:
- a. Corrispettivo minimo garantito: un corrispettivo minimo annuale garantito pari al 90% di quanto complessivamente corrisposto a titolo di corrispettivi nei dodici mesi precedenti;
 - b. Corrispettivo variabile: un corrispettivo variabile pari alla differenza tra le voci i. e ii. indicate di seguito:
 - i. quanto risultante dall’applicazione della royalty del __% al volume d’affari generato su base annua nelle aree subconcesse;
 - ii. il corrispettivo minimo annuale garantito.

Qualora la differenza tra il corrispettivo variabile e il corrispettivo minimo annuale garantito avesse un risultato negativo, nessun corrispettivo variabile sarà dovuto e la Subconcessionaria sarà tenuta a corrispondere il solo corrispettivo minimo annuale garantito di cui alla precedente lettera a). Qualora invece la differenza avesse un risultato positivo, SAGAT provvederà a fatturare il corrispettivo variabile con le modalità di cui al successivo art. 7 comma 4 e comma 5.

3. Inoltre, a decorrere dalla data di inizio attività e fino alla scadenza del presente contratto, la Subconcessionaria corrisponderà a SAGAT S.p.A. un corrispettivo fisso annuo pari a € ____,00 + Iva/mq per la subconcessione dell’area magazzino di 5,4 mq di cui all’articolo 2 comma 1) lett. ii. A far data dal 1° gennaio 2023 e ad ogni inizio di anno solare, tale corrispettivo verrà incrementato in base all’indice ISTAT annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, assumendo come base il numero indice del mese di dicembre.

ARTICOLO 7

Modalità di pagamento e interessi

1. La Subconcessionaria comunicherà alla Concessionaria entro e non oltre il 5 del mese successivo l'ammontare e il numero delle transazioni effettuate nella mensilità precedente rispetto alle quali la Concessionaria si riserva di effettuare ogni legittimo controllo contabile.
2. I Corrispettivi variabili previsti all'art. 6 comma 1 saranno addebitati alla Subconcessionaria in rate mensili posticipate, dietro emissione di fattura da parte di SAGAT S.p.A..
3. Il corrispettivo minimo annuale garantito previsto all'articolo 6 comma 2 lett. a) sarà addebitato alla Subconcessionaria in rate trimestrali anticipate, dietro emissione di fattura da parte di SAGAT S.p.A.
4. I corrispettivi variabili previsti all'articolo 6 comma 2 lett. b) verranno calcolati alla fine di ciascuno dei primi tre trimestri di ogni anno di validità contrattuale e, qualora risultassero superiori alla corrispondente frazione di Corrispettivo minimo garantito, saranno addebitati alla Subconcessionaria tramite fattura da emettersi al termine di ciascun trimestre.
5. Al termine di ciascun anno di validità contrattuale, qualora la differenza su base annua tra quanto complessivamente fatturato alla Subconcessionaria nei 12 mesi precedenti e quanto previsto all'art. 6 comma 2), lett. b) dovesse essere positiva, SAGAT provvederà ad emettere una nota credito pari all'importo eccedente. Nel caso in cui tale differenza dovesse essere negativa, SAGAT provvederà a fatturare l'importo risultante in un'unica rata annuale posticipata.
6. Le fatture dovranno essere pagate entro 30 giorni dalla data della loro emissione. A tal proposito la Subconcessionaria si obbliga al momento della sottoscrizione del contratto a comunicare alla Concessionaria, ai fini della corretta emissione delle fatture, il proprio codice univoco o indirizzo di posta elettronica certificata.
7. In caso di ritardo nei pagamenti, decorsi i termini sopra indicati, decorreranno automaticamente gli interessi di mora nella misura pari al saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione, maggiorato di otto punti percentuali, così come previsto dall'art. 5 del D. lgs 9 ottobre 2002, n. 231.

ARTICOLO 8

Cauzione

1. Entro la data di consegna delle aree, la Subconcessionaria costituisce, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, una fidejussione bancaria con escussione a prima richiesta,

con primario Istituto di Credito di importo pari € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00), vincolata e incondizionata a favore di SAGAT S.p.A. e valida fino a sei mesi oltre la scadenza del presente contratto.

2. La suddetta fidejussione bancaria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 del codice civile, nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c. e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della SAGAT S.p.A.
3. Tale fidejussione potrà essere svincolata dietro autorizzazione scritta di SAGAT S.p.A. all'istituto garante quando siano stati pienamente regolarizzati e liquidati tra SAGAT S.p.A. e la Subconcessionaria i rapporti di qualsiasi natura derivanti dalla subconcessione stessa e non esistano danni o cause di danni possibili imputabili alla Subconcessionaria o ai suoi dipendenti, oppure a terzi per il fatto dei quali la Subconcessionaria debba rispondere.
4. SAGAT S.p.A. ha diritto di valersi di volta in volta della cennata fidejussione per reintegrarsi dei crediti da questa garantiti. In tali casi la Subconcessionaria entro 30 giorni dall'avvenuto incameramento, dovrà provvedere, pena la risoluzione del presente contratto, alla ricostituzione della garanzia.
5. L'eventuale decadenza e/o risoluzione della subconcessione per fatto imputato alla Subconcessionaria comporterà l'incameramento della garanzia e del rateo dei corrispettivi relativi a periodi d'uso eventualmente non goduti, salvi i maggiori danni.

ARTICOLO 9

Pubblicità

1. La Subconcessionaria potrà effettuare pubblicità esclusivamente all'interno delle aree oggetto della presente subconcessione e solo per insegne distintive del proprio marchio e per marchi commercializzati relativi all'attività svolta nelle aree.
2. Rimangono comunque a carico della Subconcessionaria tasse, diritti o canoni sulla pubblicità imposti dallo Stato o dagli Enti locali.

ARTICOLO 10

Qualità - Controlli sulla corretta esecuzione del contratto

1. La SAGAT ha adottato un sistema di gestione per la qualità conforme alla norma ISO 9001:2015 al fine di controllare i processi, perseguire il costante miglioramento delle prestazioni ed accrescere la soddisfazione degli utenti. La Subconcessionaria s'impegna sin

d'ora affinché i propri rapporti con la SAGAT siano coerenti con gli obiettivi previsti dalla citata norma.

La SAGAT si obbliga espressamente nei confronti della propria utenza al raggiungimento di indici di soddisfazione minimi riportati annualmente nella Carta dei Servizi e, a tal fine svolge rilevazioni periodiche sulla soddisfazione dei passeggeri in relazione ai servizi presenti in Aeroporto (cfr. all. D).

2. In considerazione di quanto sopra, nell'esercizio delle aree in Subconcessione, oltre a garantire il costante rispetto di tutte le normative vigenti, la Subconcessionaria dovrà attenersi a standard di massimo livello in materia di sicurezza e qualità dei servizi resi all'utenza e concorrere al raggiungimento degli obiettivi qualitativi fissati dalla SAGAT.
3. A tal riguardo e in relazione agli obblighi di cui al precedente articolo 5, la Subconcessionaria riconosce ed espressamente accetta che, con preavviso di 24 ore:
 - (i) la SAGAT S.p.A. tramite propri incaricati abbia diritto di accesso, alle aree assegnate in ogni momento, con l'accompagnamento di preposti o addetti della Subconcessionaria, al fine di verificare e richiedere l'osservanza delle prescrizioni di cui al presente contratto con facoltà di verificare anche le scritture contabili, la situazione giacenze, le fatture, i libri IVA e qualsiasi altro documento utile a verificare i dati trasmessi;
 - (ii) la SAGAT S.p.A. tramite propri incaricati possa condurre audit sulla conformità dei processi e/o prodotti e/o servizi forniti dalla Subconcessionaria stessa rispetto ai requisiti richiesti dalle normative vigenti o dal presente contratto;
 - (iii) la SAGAT S.p.A., nell'ambito del proprio sistema di gestione della qualità, ha istituito un proprio Osservatorio, composto da dipendenti di diverse direzioni aziendali, il quale provvede al periodico e continuativo monitoraggio dei servizi resi all'utenza aeroportuale attraverso audit specifici e che le verifiche e i controlli di cui ai punti precedenti possano essere condotti anche tramite audit *ad hoc* dell'Osservatorio;
 - (iv) la SAGAT S.p.A. possa inoltre incaricare imprese specializzate, individuate secondo criteri discrezionali, dell'effettuazione degli audit di cui sopra, e che dette imprese possano ricorrere a metodologie di controllo in forma anonima.
4. La Subconcessionaria dà disponibilità a valutare di porre in essere quanto necessario alla trasmissione on-line delle vendite mediante il collegamento alla piattaforma definita dalla Concessionaria del proprio registratore di cassa o sistema equivalente.
5. Qualora le verifiche di cui sopra facessero emergere l'inosservanza delle vigenti normative in materia di sicurezza o, più in generale, la possibile presenza di rischi per la salute e l'incolumità

dell'utenza, la SAGAT avrà facoltà di disporre cautelatamente la chiusura dell'esercizio nelle more dell'effettuazione, in contraddittorio con la Subconcessionaria, di ulteriori controlli. Ove all'esito dei nuovi controlli, emergessero non conformità, SAGAT:

- (i) avrà facoltà di applicare le penali di cui al successivo articolo 11 e di risolvere il presente contratto ai sensi del successivo art. 12 comma 1 lett. F);
- (ii) formulerà prescrizioni vincolanti assegnando un termine di norma non inferiore a 15 giorni per la loro esecuzione, pena l'applicazione del successivo art. 12.

Si precisa che durante la temporanea chiusura dell'esercizio, resteranno dovuti tutti i corrispettivi di cui al precedente articolo 6.

6. Fatto salvo quanto disposto al precedente comma, qualora le verifiche di cui sopra facessero emergere uno scadimento qualitativo del servizio, la SAGAT potrà a proprio insindacabile giudizio intervenire prescrivendo interventi e comportamenti e assegnando un termine per la loro esecuzione pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 11 e la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi del successivo art. 12 comma 1 lett. F).

ARTICOLO 11

Penali

1. Qualora la Subconcessionaria non si attenga alle disposizioni di cui al precedente art. 5 lett. C) comma 11 la SAGAT avrà facoltà di applicare una penale di importo pari € 300,00 per ciascun inadempimento.
2. Qualora la Subconcessionaria non si attenga alle disposizioni di cui al precedente art. 5 lett. C) comma 12 la SAGAT avrà facoltà di applicare una penale di importo pari € 300,00 per ciascun inadempimento.
3. Qualora la Subconcessionaria non si attenga alle disposizioni di cui al precedente art. 5 lett. C) comma 13 la SAGAT avrà facoltà di applicare una penale di importo pari € 300,00 per ciascun inadempimento.
4. Qualora la Subconcessionaria non provveda alla riconsegna delle aree subconcesse entro i termini indicati dalla SAGAT ai sensi dell'art. 5 lett. D) comma 2, la SAGAT avrà facoltà di applicare per ogni giorno di ritardo una penale pari a € 500,00.
5. Qualora la Subconcessionaria, senza autorizzazione della SAGAT, utilizzi in qualsiasi modo (anche mediante la mera esposizione di materiale promozionale) aree diverse da quelle indicate nell'art. 2 comma 1), la SAGAT avrà facoltà di applicare una penale di importo pari a € 500,00 per ciascun evento. Qualora l'utilizzo non autorizzato delle aree si prolunghi per più di sette giorni, a partire dall'ottavo giorno la SAGAT avrà facoltà di applicare una penale aggiuntiva di

€50,00/giorno. Decorsi trenta giorni, la SAGAT avrà in ogni caso facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti.

6. Qualora la Subconcessionaria non dia esecuzione alle prescrizioni di cui al precedente art. 10 comma 5 entro il termine previsto, la SAGAT avrà facoltà di applicare una penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo, sino ad un massimo di 14 giorni naturali e consecutivi, decorsi i quali la SAGAT avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo articolo 12, comma 1, lett. F).
7. Qualora la Subconcessionaria non dia esecuzione alle prescrizioni di cui al precedente art. 10 comma 6, la SAGAT avrà facoltà di applicare una penale di € 2.500,00 per ogni giorno di ritardo, sino a un massimo di 15 giorni naturali e consecutivi decorsi i quali la SAGAT avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo articolo 12 comma 1 lett. F).
8. Qualora la Subconcessionaria non provveda ad aprire il proprio punto vendita entro il 1° luglio 2022, la SAGAT avrà facoltà di applicare una penale pari a € 100 per ogni giorno di ritardo.
9. Le penali di cui sopra saranno applicate discrezionalmente dalla SAGAT che ne darà comunicazione scritta alla Subconcessionaria anche a mezzo P.E.C. o e-mail. Il relativo addebito avverrà mediante l'emissione di regolare fattura.

ARTICOLO 12

Risoluzione

1. SAGAT S.p.A. si riserva il diritto di risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., oltre che nei casi espressamente previsti dagli articoli precedenti, altresì nel caso in cui la Subconcessionaria:
 - A. ceda in tutto o in parte il presente contratto a qualunque titolo, anche gratuito;
 - B. esegua operazioni in sostituzione o in concorrenza di servizi istituzionalmente eseguiti dalla SAGAT S.p.A.;
 - C. alteri od ometta di comunicare i dati in base ai quali devono essere calcolati i corrispettivi variabili di cui all'art. 6 commi 1 e 2 dovuti a SAGAT S.p.A.;
 - D. compia reiterati inadempimenti e violazioni degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente contratto;
 - E. non si attenga a quanto previsto all'art. 5 (ad eccezione degli articoli per cui sia prevista l'applicazione di penali ai sensi del precedente art. 11), art. 8, art. 9;
 - F. ritardi per più di 7 giorni l'esecuzione delle prescrizioni di cui al precedente art. 10 comma 5 rispetto al termine previsto ovvero di più di 10 giorni l'esecuzione delle

- prescrizioni di cui al precedente art. 10 comma 6 rispetto al termine previsto;
- G. non provveda al pagamento di una fattura entro 30 gg. dalla sua scadenza;
 - H. sia stata soggetta - nel corso dell'esecuzione del contratto - all'applicazione di almeno cinque penali ai sensi del precedente art. 11 commi 1, 2, 3 o 5;
 - I. sia stata soggetta nel corso dell'esecuzione del contratto all'applicazione di almeno due penali ai sensi del precedente art. 11 commi 6 e/o 7;
 - J. sia condannata per il compimento di uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/01.
2. La risoluzione verrà comunicata da SAGAT S.p.A. con raccomandata R.R. o a mezzo P.E.C. e opererà immediatamente con decorrenza dal giorno del ricevimento della comunicazione.
 3. Nel caso di risoluzione verrà applicata la disposizione dell'art. 5 lett. D) comma 2.

ARTICOLO 13

Adempimenti fiscali e spese

1. I corrispettivi dovuti sulla base del presente contratto, ai sensi e per effetti della L. 633/72 e successive modificazioni, saranno assoggettati a IVA.
2. Il presente contratto, ai sensi della L. 131/86, sarà registrato solo in caso d'uso.
3. Le eventuali spese di registrazione del contratto saranno a carico della Subconcessionaria.

ARTICOLO 14

Antimafia

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1353 c.c., il presente contratto è risolutivamente condizionato all'insussistenza in capo alla Subconcessionaria, per tutta la durata contrattuale, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, in merito ai quali la Concessionaria si riserva di effettuare le opportune verifiche.
2. Qualora durante l'esecuzione del presente contratto la Concessionaria venisse a conoscenza della sussistenza, in capo alla Subconcessionaria, di uno dei motivi di cui al precedente comma, la Concessionaria comunicherà l'intervenuta risoluzione del contratto con lettera A.R. ovvero a mezzo di posta elettronica certificata ai sensi del precedente articolo 12.

ARTICOLO 15

Sistema di gestione dell'energia

1. La Concessionaria ha avviato un sistema di gestione dell'energia secondo la norma ISO 50001:2011 e ha adottato una politica energetica, visionabile sul sito www.aeroportoeditorino.it nella sezione corporate – Ambiente – Sistema di gestione

dell'energia.

2. Il miglioramento dell'efficienza energetica costituisce per SAGAT S.p.A. un criterio prioritario nelle scelte impiantistiche, tecnologiche, edili e strutturali nel caso di pianificazione degli investimenti per nuove infrastrutture, impianti, apparecchiature e fabbricati o potenziamenti o modifiche. La progettazione tiene conto di questo fattore, come evidenziato nella documentazione di progetto, in una relazione dedicata alla stima dell'impatto energetico dell'intervento progettato, con evidenziati i criteri di scelta adottati per ottenere la massima efficienza energetica e con la valutazione dei costi energetici di gestione.
3. La Subconcessionaria dichiara sin d'ora di impegnarsi affinché i propri rapporti con la SAGAT S.p.A. siano coerenti con tale sistema e con gli obiettivi di efficienza energetica previsti.

ARTICOLO 16

Sistema di gestione dell'ambiente

1. La SAGAT ha avviato un sistema di gestione dell'ambiente secondo la norma ISO 14001:2015 e gestisce le proprie attività nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale. Con riferimento all'ambito progettuale, il Sistema di Gestione adottato da SAGAT fissa i seguenti obiettivi:
 - miglioramento continuo delle performance ambientali;
 - prevenzione dell'inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
 - corretta ed efficiente gestione dei rifiuti;
 - controllo degli standard ambientali dei fornitori;
 - prevenzione del rischio di eventi accidentali e miglioramento della gestione del rischio ambientale;
 - conformità costante alle norme di legge;
 - Sistema di Gestione basato sul "ciclo di vita" di processi e materiali (dalla progettazione alla filiera dei rifiuti).
2. La Subconcessionaria si impegna affinché i propri rapporti con la SAGAT siano coerenti con tale sistema. L'approccio "best performance" per lo sviluppo ed il miglioramento degli indicatori di prestazione ambientale dovrà risultare prioritario nelle scelte progettuali ed esecutive di cui al presente contratto.

In particolare la progettazione dovrà dare evidenza di aver tenuto conto dell'impatto ambientale dell'intervento progettato, esplicitando le considerazioni e i criteri di scelta adottati.

ARTICOLO 17

Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le Parti in merito all'applicazione ed interpretazione del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Torino.

ARTICOLO 18

Allegati

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti allegati:

ALLEGATI 1 - 2: PLANIMETRIE AREE

ALLEGATO A: Sicurezza e norme di esercizio

ALLEGATI C1 – C2: Documentazione progettuale e certificativa

ALLEGATO D: Indici di qualità

ALLEGATO E: Capitolato prestazionale

ALLEGATI F1 – F2: Fac-simile dichiarazione carico d'incendio e presa visione e accettazione P.E.I.

ALLEGATO G: Informativa sulle attività di trattamento dei dati personali

ALLEGATO H: PIANO DI EMERGENZA INFRASTRUTTURALE

ARTICOLO 19

Trattamento dei dati personali

La Subconcessionaria prende atto che la Concessionaria procederà al trattamento dei dati personali che saranno da lei forniti per le finalità e secondo le modalità indicate nell'informativa allegata (Allegato G) alla presente subconcessione, che ne costituisce parte integrante.

La Subconcessionaria s'impegna al rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 in relazione al trattamento di eventuali dati personali che dovessero essere comunicati dalla Concessionaria nell'esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 20

Elezione di domicilio

La Subconcessionaria dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente contratto ai recapiti di seguito indicati:

pec:

A tal proposito, la Subconcessionaria espressamente riconosce che tutte le comunicazioni che saranno inviate dalla Concessionaria ad uno dei recapiti sopra indicati saranno da intendersi a tutti gli effetti valide, efficaci e conosciute dalla Subconcessionaria.

Eventuali variazioni da parte della Subconcessionaria dei recapiti sopra indicati dovranno essere notificate per iscritto alla Concessionaria all'indirizzo email di posta certificata pec.sagat@legalmail.it e saranno a quest'ultima opponibili con decorrenza dalla data di notifica stessa.

Caselle T.se, _____ 2022

Per SAGAT S.p.A.

Per

BOLZA